



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

Composta dai Magistrati:

Dott.ssa Elvira Maltese

Presidente rel.

Dott.ssa Valeria Di Stefano

Consigliera

Dott.ssa Viviana Urso

Consigliera

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al **n. 190/2025 R.G.** promosso

DA

CUBEDA NOEMI (CBTNMO95L59I754B), rappresentata e difesa
dall'avv. Enrico Rubino

Appellante

CONTRO

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(80078750587), in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dagli
avv.ti Maria Rosaria Battiato e Ugo Nucciarone

Appellato

E NEI CONFRONTI DI

ADER- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

Appellata-contumace

OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento e sottesi
avvisi di addebito- prescrizione - sospensione Covid-19

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti precisate

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1207 del 17.12.2024 il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione proposta da Cubeda Noemi avverso l'intimazione di pagamento n. 298 2022 9001170290/000 e ai sottesi avvisi di addebito nn. 598 2015 0001135444000 e 598 2016 0002127388000, aventi ad oggetto l'omesso versamento di contributi IVS dovuti alla Gestione Agricola- Datori di Lavoro relativi agli anni 2013 e 2014.

Il Tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione di agire di ADER e rilevata la regolare notifica di entrambi gli avvisi di addebito, avvenuta, rispettivamente, in data 1.01.2016 e 14.01.2017, riteneva che alcuna prescrizione potesse ritenersi maturata posto che i termini di prescrizione erano stati sospesi dalla normativa emergenziale e definitivamente interrotti con la notifica, in data 13.04.2023, dell'intimazione di pagamento.

Avverso la sentenza proponeva appello Cubeda Noemi con atto depositato l'1.04.2025; resisteva al gravame l'INPS. Non si costituiva Agenza delle Entrate Riscossione nonostante la regolare notifica dell'impugnazione.

La causa è stata posta in decisione all'udienza del 23 aprile 2026 ai sensi dell'art.127 *ter* c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'appellante, con il primo motivo di gravame, censura la sentenza per carenza di motivazione. Lamenta che il giudice non ha indicato dettagliatamente la normativa di riferimento, le ragioni della sua applicazione e i termini di sospensione disposti dalla normativa Covid-19, così omettendo di esplicitare gli elementi su cui si è formato il convincimento e rendendo impossibile il controllo sull'esattezza e sulla logicità della *ratio decidendi*.

2. Sostiene che i termini di prescrizione della pretesa contributiva, anche in applicazione della sospensione prevista dalla normativa emergenziale, erano utilmente decorsi. Assume che, in forza degli art. 37 D.L. 18/2020 e 11 co. 9 D.L. 183/2020, la sospensione dei termini di prescrizione ha operato per un

totale di 311 giorni e che ciò trova conferma nella Circolare INPS del 10 agosto 2021 n. 126 e nelle decisioni della giurisprudenza di merito.

Ribadisce che la pretesa contributiva è ormai prescritta. Sostiene a tal fine che, con riferimento all'avviso di addebito n. 598 2015 0001135444000, la notifica (effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.) si è perfezionata in data 12.12.2015 e non in data 1.01.2016 come erroneamente affermato dall'INPS; dal 12.12.2015 alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (29.03.2023) sono decorsi sette anni e 293 giorni. Afferma che, anche a voler considerare come presunta data di notifica quella indicata dall'INPS ovvero l'1.01.2016, dalla suddetta data al 29.03.2023 sono decorsi sette anni e 238 giorni. In subordine rileva che la prescrizione deve considerarsi maturata anche tenendo conto del più ampio termine di sospensione di 542 giorni richiamato da controparte.

Riguardo all'avviso di addebito n. 598 2016 0002127388000, notificato in data 14.07.2017, rileva che dalla suddetta data alla notifica dell'intimazione di pagamento (29.03.2023) sono decorsi sei anni e 2021 giorni e che pertanto il credito è prescritto.

3. Censura la sentenza anche in punto di spese.

4. L'appello è infondato.

4.1 Deve escludersi che sia maturata la prescrizione dei crediti in considerazione delle previsioni normative dettate dai dd.l. nn. 18/2020 (conv. con modificazioni nella legge n. 27/2020) e 183/2020 (conv., con modificazioni, nella legge n. 21/2021), che hanno disposto la sospensione dei termini di prescrizione dei crediti contributivi (art. 37 d.l. 18/2020 e art. 11 co. 9 d.l. 183/2020) per complessivi 311 giorni, nonché la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, con conseguente e correlata sospensione della riscossione, per 542 giorni (art. 68 d.l. 18/2020).

Nel dettaglio, l'art. 37 d.l. 18/2020 ha previsto: *“1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.*

Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.

L'art. 11 co. 9 d.l. 183/2020 ha previsto: *“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.*

Ne consegue che, come sopra anticipato, sommando i due periodi non consecutivi di 129 giorni e 182 giorni, il termine di prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali è rimasto sospeso nel periodo di emergenza pandemica per complessivi 311 giorni che, perché maturi la prescrizione, devono essere aggiunti alla scadenza del quinquennio.

Quando vengano in considerazione carichi già affidati all'agente della riscossione relativi a crediti previdenziali (*“entrate non tributarie”*) per i quali

siano state già emesse cartelle di pagamento o avvisi di addebito, si applica l'art. 68 d.l. 18/2020 comma 1, che, a sua volta, rinvia all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 12 d.lgs. n. 159/2015.

L'art. 68 d.l. 18/2020 (rubricato "Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione") al comma 1 prevede: *"1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159"*.

La norma, che sospende i versamenti di tutti i contributi esigibili nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.8.2021, va coordinata con l'art. 12 d.lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato nella sua interezza.

Tale ultima disposizione normativa prevede: *"1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212."*

Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.

Il combinato disposto degli artt. art. 68, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 e 12, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159 del 2015 porta a ritenere che, ove il termine quinquennale di prescrizione venga a scadere entro il 31.12.2021 (“il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione”), si applica il secondo comma dell’art. 12 d.lgs. n. 159/2015, con la conseguenza che il termine stesso è prorogato al 31.12.2023 (“fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”). Ove invece il termine di prescrizione quinquennale venga a scadere dopo il 31.12.2021, lo stesso deve essere maggiorato di ulteriori 542 giorni (pari al periodo di sospensione dall’8.3.2020 al 31.8.2021 di cui al combinato disposto dell’art. 68 d.l. 20/2018 e 12 co.1 d.lgs. n. 159/2015).

Il comma 4 bis dell’art. 68 d.l. 18/2020 infine prevede: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi

1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:

a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.

La norma, alla lettera b), prevede la proroga di 24 mesi dei termini di prescrizione dei crediti contributivi ove le cartelle e gli avvisi di addebito siano emessi durante il periodo di sospensione dall’8.03.2020 al 31.08.2021 e successivamente fino al 31.12.2021.

5. Applicando la normativa come sopra ricostruita al caso in esame, per entrambi gli avvisi di addebito, per i cui crediti il termine di prescrizione sarebbe scaduto entro il 31.12.2021, la scadenza del termine di prescrizione è stata prorogata *ex lege* (art. 12, comma 2, d.lgs. n. 159/2015) al 31 dicembre 2023. Nessuno dei crediti portati nei suddetti avvisi poteva dunque ritenersi prescritto alla data di notifica dell’opposta intimazione di pagamento.

6. La novità della questione relativa alla sospensione dei termini di prescrizione conseguenti alla normativa dettata in occasione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’assenza di pronunciamenti della giurisprudenza di legittimità e la sussistenza di orientamenti contrastanti della giurisprudenza di merito giustificano la compensazione delle spese processuali del grado tra l’appellante e l’INPS; nulla per le spese processuali nei confronti della parte appellata contumace.

La statuizione di rigetto dell'impugnazione determina il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. S.U. n. 4315/2020).

P. Q. M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando,

rigetta l'appello;

compensa le spese processuali del grado tra le parti costituite;

nulla per le spese nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione.

A norma dell'art 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115/2002, dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, se dovuto.

Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 23 aprile 2026.

La Presidente est.

Dott.ssa Elvira Maltese